

IN BREVE:

1. Novità PEC amministratori dal 31 ottobre;
2. Integrazione POS e certificazione fiscale dal 1° gennaio 2026;
3. Scadenze dichiarative: cosa fare dopo il 31 ottobre;
4. Trattamento dei contributi Covid-19 ai fini del riporto delle perdite fiscali;
5. Restrizioni in arrivo per la compensazione dei crediti d'imposta;
6. Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2025;
7. Delega unica ai servizi online AdE e AdeR dall'8 dicembre;
8. Superbonus: errore nella comunicazione dell'opzione? L'Agenzia delle Entrate conferma l'immodificabilità dopo il 16 marzo.

APPROFONDIMENTI:

- I. PEC amministratori: le novità previste dal decreto Sicurezza Lavoro;
- II. Interconnessione POS e registratori telematici: le modalità operative.

IN BREVE

1. Novità PEC amministratori dal 31 ottobre

D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 13

Il D.L. n. 159/2025 ("Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile") comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L'art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull'obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle imprese previsto dal comma 860 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

Sono **due** le **novità** importanti:

- l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, **dal 31 ottobre 2025 è limitato ai soli amministratore unico, amministratori delegati o, in loro mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione;**
- il domicilio digitale degli amministratori **non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.**

Vedi l'Approfondimento

2. Integrazione POS e certificazione fiscale dal 1° gennaio 2026

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2025 n. 424470

Il quadro normativo relativo alla tracciabilità dei pagamenti e alla certificazione dei corrispettivi si appresta a subire un'ulteriore evoluzione significativa. La legge di Bilancio 2025 ha, infatti, introdotto nuovi obblighi per gli esercenti attività di **vendita al dettaglio e assimilate**, imponendo una piena integrazione e interazione tra i processi di registrazione dei corrispettivi e quelli di pagamento elettronico.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti dovranno garantire che **ogni strumento di pagamento elettronico in uso** (dai terminali POS fisici fino alle soluzioni software per i pagamenti digitali) sia **costantemente collegato agli strumenti di certificazione fiscale**, quali i registratori telematici (RT) o i Server RT.

Vedi l'Approfondimento

3. Scadenze dichiarative: cosa fare dopo il 31 ottobre

Lo scorso 31 ottobre 2025 è scaduto il termine per la presentazione del **modello Redditi 2025** e dell'**IRAP 2025** relativi al periodo d'imposta 2024, da parte delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Chi non ha rispettato la scadenza del 31 ottobre può ancora rimediare inviando

una **dichiarazione "tardiva"** entro 90 giorni dal termine ordinario, e quindi **entro il 29 gennaio 2026**.

Le dichiarazioni tardive sono considerate valide a tutti gli effetti, ma si applica una sanzione di 250 euro, riducibile a 25 euro grazie al ravvedimento operoso. Potrà essere oggetto di ravvedimento anche l'eventuale maggior versamento emerso in fase di invio.

Le dichiarazioni inviate **oltre i 90 giorni** dalla scadenza saranno invece considerate **"omesse"**.

Le dichiarazioni inviate oltre i 90 giorni costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili che vi sono indicati e delle ritenute che sono indicate dai sostituti di imposta. Per le dichiarazioni omesse la violazione non è ravvedibile e comporta una sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro), oppure una sanzione fissa tra 250 e 1.000 euro se non sono dovute imposte.

Ma l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi apre soprattutto la porta a un possibile **accertamento induttivo** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ricordiamo infine che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10668 del 22 aprile 2021) ebbe modo di affermare che la dichiarazione presentata nei termini, ma con un reddito "inverosimile", non può essere considerata omessa, ma soltanto infedele.

4. Trattamento dei contributi Covid-19 ai fini del riporto delle perdite fiscali

Risposta ad interrogazione parlamentare 29 ottobre 2025, n. 5-04589

Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04589 del 29 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha delineato la propria posizione interpretativa in merito all'interazione tra i contributi a fondo perduto, istituiti nel contesto emergenziale Covid-19 e detassati ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020, e la disciplina del riporto delle perdite fiscali di cui all'art. 84 del TUIR.

L'Amministrazione finanziaria ha stabilito che le **perdite fiscali riportabili a nuovo** debbano essere **preventivamente ridotte dell'ammontare corrispondente ai suddetti contributi percepiti**, qualificando questi ultimi come **"proventi esenti"** ai sensi del citato art. 84.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia si fonda sui seguenti presupposti:

1. **applicazione dell'art. 84 TUIR:** la norma stabilisce che la perdita di un periodo d'imposta debba essere diminuita dei proventi esenti che hanno concorso alla sua formazione, salvo specifiche eccezioni;
2. **qualificazione dei contributi:** l'Agenzia qualifica i contributi Covid-19 non concorrenti alla formazione del reddito imponibile per espressa previsione dell'art. 10-bis, come **proventi esenti**;

3. **assenza di deroga esplicita**: secondo l'Amministrazione, la natura agevolativa della detassazione ex art. 10-bis impone un'interpretazione restrittiva, non suscettibile di applicazione estensiva o analogica. Pertanto, l'assenza di una deroga esplicita alla disciplina dell'art. 84 (a differenza di quanto previsto per gli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR) confermerebbe la volontà del legislatore di applicare la riduzione delle perdite;
4. **ratio anti-elusiva**: l'obiettivo, sempre secondo l'Agenzia, è evitare un "doppio beneficio" per l'impresa, consistente sia nella fruizione di un contributo non tassato sia nel riporto integrale di una perdita fiscale che, in assenza del contributo, sarebbe stata di pari importo ma in un contesto di minore liquidità.

La posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate è stata oggetto di immediate critiche da parte della dottrina, in quanto ritenuta **giuridicamente discutibile e priva di solido fondamento normativo**.

L'elemento centrale della critica risiede nell'errata qualificazione giuridica dei contributi. La dottrina e la prassi consolidata (cfr. risoluzione n. 126/E/2005) distinguono nettamente tra proventi:

- **esenti**: componenti che, pur possedendo natura reddituale, sono esclusi dalla tassazione per una specifica norma di favore (e

che, ai sensi dell'art. 84, riducono le perdite);

e

- **esclusi**: somme che, per disposizione di legge, sono *ab origine* irrilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile.

La norma istitutiva dei contributi (art. 10-bis, D.L. n. 137/2020) stabilisce che tali somme "non concorrono alla formazione del reddito imponibile". Tale dicitura configura i contributi **non come "esenti"**, bensì come proventi **esclusi** dalla base imponibile.

Ne consegue che la disciplina restrittiva dell'art. 84, TUIR, riferendosi testualmente ai soli "proventi esenti", non dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie. L'interpretazione dell'Agenzia, equiparando due categorie giuridicamente distinte, si tradurrebbe in un'applicazione analogica *in malam partem* di una norma (l'art. 84) che limita un beneficio (il riporto delle perdite), in contrasto con i principi generali dell'ordinamento tributario.

5. Restrizioni in arrivo per la compensazione dei crediti d'imposta

Ddl Bilancio, A.S. 1689, art. 26

Restrizioni in arrivo per la compensazione dei crediti d'imposta; la bozza della legge di Bilancio 2026 introduce significative

restrizioni alla procedura di compensazione orizzontale dei crediti fiscali (prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997). Tali modifiche, destinate a entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, comporteranno un notevole inasprimento delle regole per l'utilizzo del modello F24. Le principali novità sono due:

1. **abbassamento della soglia per il blocco delle compensazioni;**
2. un **nuovo divieto di compensazione per il pagamento di contributi INPS e premi INAIL.**

La normativa attuale (art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006) vieta ai contribuenti di utilizzare crediti in compensazione sul modello F24 qualora abbiano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (per i quali i termini di pagamento sono scaduti) per un importo complessivo **superiore a 100.000 euro**.

La modifica proposta (art. 26 della bozza di legge di Bilancio 2026) dimezza tale limite. Dal 1° gennaio 2026, il divieto di compensazione scatterà per i contribuenti con debiti a ruolo scaduti e non sospesi per importi complessivi **superiori a 50.000 euro**.

La seconda modifica, di particolare impatto, riscrive l'art. 4-bis del D.L. n. 39/2024, introducendo un nuovo e stringente divieto a partire dal mese di **luglio 2026**. Da tale data viene **vietato l'utilizzo di "crediti di imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle**

imposte" per il pagamento dei debiti previdenziali e assicurativi.

In termini pratici, i crediti d'imposta derivanti da bonus e agevolazioni (non quindi i crediti IVA, IRES, IRAP, ecc., emergenti dalle dichiarazioni) **non potranno più essere utilizzati per pagare:**

- **contributi previdenziali INPS** (dovuti sia dai titolari di posizione assicurativa, sia dai datori di lavoro o committenti);
- **premi assicurativi INAIL;**
- sanzioni e interessi su tributi e contributi;
- altre entrate patrimoniali dello Stato (canoni demaniali, concessioni, diritti camerali).

Questo divieto si applicherà non solo al titolare originario del credito, ma anche ai soggetti che lo avessero acquisito tramite trasferimento (ad esempio, a seguito di cessione).

È quest'ultima una novità che, se confermata nella versione definitiva della legge di Bilancio, potrebbe **complicare notevolmente la gestione finanziaria delle PMI che vantano crediti d'imposta significativi**. L'impatto si farà sentire **soprattutto per le imprese ad alta intensità di lavoro**.

6. Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2025

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2025.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il **possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce** però **presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2025.

7. Delega unica ai servizi online AdE e AdeR dall'8 dicembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918

A partire dall'8 dicembre 2025, in attuazione del Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918, entreranno in vigore nuove modalità per permettere ai contribuenti di **delegare gli intermediari all'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione**.

Le deleghe già attive prima di tale data rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Con le nuove regole, ogni contribuente potrà conferire la **delega a un massimo di due intermediari**. La delega avrà validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo rispetto a quello del

conferimento. L'attivazione e la revoca potranno avvenire solo in modalità digitale: il contribuente potrà procedere direttamente dalla propria area riservata, tramite una funzione dedicata, oppure la delega potrà essere trasmessa dall'intermediario incaricato.

8. Superbonus: errore nella comunicazione dell'opzione? L'Agenzia delle Entrate conferma l'immodificabilità dopo il 16 marzo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 24 novembre 2025, n. 295

Con risposta ad interpello n. 295 del 24 novembre, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di superbonus e, in particolare, sull'immodificabilità dell'opzione di cessione del credito/sconto in fattura, ex art. 121 D.L. n. 34/2020, chiarendo che, nel caso in cui la comunicazione dell'opzione dello sconto in fattura sia stata compilata in modo errato e non corretta entro i termini di legge, **non è più possibile modificare l'opzione esercitata**, anche se l'errore è materiale e anche se nella realtà dei rapporti contrattuali le parti avevano inteso applicare lo sconto in fattura.

L'Agenzia ricorda che l'errore può essere rettificato solo **entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**, tramite l'invio di una nuova comunicazione, mentre la

possibilità di avvalersi oltre tale termine della remissione in bonis, oggi espressamente preclusa dall'art. 2 del D.L. n. 39/2024, è venuta meno. In ogni caso, la correzione è ammessa soltanto quando l'opzione esercitata resta valida e non sia già intervenuta l'accettazione del credito derivante da una comunicazione non corretta.

Nel caso concreto, rileva l'Agenzia, il credito relativo alle fatture 2023 è già stato accettato e in parte compensato; di conseguenza, non è più possibile rimediare all'errore né considerare valida l'opzione per lo sconto in fattura che le parti avevano inteso applicare.

Resta comunque ferma la validità della rinuncia alla detrazione espressa dai condomini: la società, in qualità di cessionaria, potrà utilizzare il credito in compensazione oppure cederlo esclusivamente ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione), ma non potrà beneficiare degli effetti tipici dello sconto in fattura, né cedere il credito a soggetti non qualificati.

APPROFONDIMENTI

I. PEC AMMINISTRATORI: LE NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO SICUREZZA LAVORO

Il D.L. n. 159/2025 ("Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile") comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L'art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull'obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle imprese previsto dal comma 860 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

L'art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dal suddetto art. 13 del D.L. n. 159/2025 e **dal 31 ottobre 2025** la norma stabilisce ora quanto segue: "L'**obbligo** di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 37 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **nonché all'amministratore unico o**

all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori **non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa**. Le imprese che sono già iscritte nel Registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il **31 dicembre 2025** e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico".

Sono quindi **due** le **novità** importanti:

- l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, **dal 31 ottobre 2025 è limitato ai soli amministratore unico, amministratori delegati o, in loro mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione;**
- il domicilio digitale degli amministratori **non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.**

L'obbligo si applica:

- soltanto per tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la **carica di amministratore unico o di amministratore delegato**. Se manca la figura dell'amministratore delegato, l'obbligo di comunicare il

proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul **Presidente del consiglio di amministrazione;**

- ai soli amministratori indicati, **quando nominati o confermati alle suddette cariche**. Tali nomine o conferme possono avvenire sia al momento della **costituzione della società** che successivamente, **in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati**. In mancanza dell'indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l'ufficio potrà rifiutare l'iscrizione richiesta.

Tutti gli amministratori obbligati già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese **devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.**

Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni

La mera comunicazione del domicilio digitale **da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati** non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati compiuta all'interno

delle domande di iscrizione di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l'imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

La **mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori**, non più obbligati all'adempimento, è invece soggetta al pagamento:

- del diritto di segreteria di € 30,00 e dell'imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali;
- del diritto di segreteria di € 30,00 e dell'imposta di bollo di € 59,00 in caso di amministratori di società di persone.

L'art. 13, comma 4, del D.L. n. 159/2025 prevede l'applicazione di **sanzioni amministrative** in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

II. INTERCONNESSIONE POS E REGISTRATORI TELEMATICI: LE MODALITÀ OPERATIVE

Il quadro normativo relativo alla tracciabilità dei pagamenti e alla certificazione dei corrispettivi si appresta a subire un'ulteriore evoluzione significativa. La legge di Bilancio 2025 ha, infatti, introdotto nuovi obblighi per gli esercenti attività di **vendita al dettaglio e assimilate**, imponendo una piena integrazione e interazione tra i processi di registrazione dei corrispettivi e quelli di pagamento elettronico.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti dovranno garantire che **ogni strumento di pagamento elettronico in uso** (dai terminali POS fisici fino alle soluzioni software per i pagamenti digitali) sia **costantemente collegato agli strumenti di certificazione fiscale**, quali i registratori telematici (RT) o i Server RT.

Per dare concreta attuazione a questa disposizione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con un provvedimento del 31 ottobre 2025, delineando l'architettura tecnica e procedurale che regolerà tale collegamento. La soluzione identificata, frutto di un confronto con le associazioni di categoria, dovrebbe evitare l'imposizione di complessi e costosi adeguamenti hardware.

L'aspetto più rilevante del provvedimento risiede nella scelta di un collegamento di tipo "logico" anziché "fisico". Un'opzione

fisica avrebbe comportato la necessità di connettere materialmente ogni terminale di pagamento al registratore telematico, un'operazione che avrebbe potuto richiedere interventi tecnici, acquisto di nuovi apparati o costosi aggiornamenti software per garantire la compatibilità tra sistemi eterogenei.

L'Agenzia delle Entrate ha invece optato per una soluzione centralizzata basata sull'infrastruttura digitale esistente. Gli esercenti non dovranno sostenere costi di adeguamento hardware, poiché l'abbinamento avverrà tramite un apposito servizio web messo a disposizione nell'area riservata del portale istituzionale. Il fulcro operativo della nuova procedura sarà un servizio web denominato "**Gestisci Collegamenti**", che verrà reso disponibile all'interno della sezione "Corrispettivi" del portale "Fatture e Corrispettivi". L'accesso al servizio avverrà tramite le consuete credenziali di identità digitale (SPID, CIE, CNS) o tramite le credenziali fiscali rilasciate dall'Agenzia. L'operazione potrà essere eseguita direttamente dal contribuente o da un suo intermediario delegato, nel rispetto delle abilitazioni già in essere.

La procedura è stata definita per essere il più semplice possibile. All'accesso, il sistema esporrà i dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico (POS) di cui l'esercente risulta titolare. Questa pre-compilazione è resa possibile grazie alle informazioni che gli operatori finanziari e i

prestatori di servizi di pagamento comunicano periodicamente all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 124/2019.

L'esercente, o il suo delegato, dovrà semplicemente associare (collegare) i propri Registratori Telematici attivi agli strumenti di pagamento elettronico elencati.

L'operazione di censimento e collegamento degli strumenti dovrà essere effettuata **solo una volta**. Non si tratta, quindi, di un adempimento periodico. L'obbligo di intervenire nuovamente sul portale sorgerà esclusivamente in caso di **variazioni successive**, come, ad esempio, l'attivazione di un nuovo terminale POS, la dismissione di uno strumento precedentemente registrato o la sostituzione di un Registratore Telematico. Il provvedimento disciplina anche il caso degli esercenti che non utilizzano un RT fisico, ma che memorizzano e trasmettono i corrispettivi avvalendosi della procedura web gratuita ("Documento Commerciale online") messa a disposizione dall'Agenzia. Per questi soggetti, il collegamento con gli strumenti di pagamento potrà essere realizzato direttamente all'interno della medesima procedura web.

Il provvedimento del 31 ottobre, concedendo un "extra-time" rispetto al 1° gennaio 2026, definisce come segue i termini per la **fase di avvio** del nuovo obbligo e per la sua gestione a regime:

- le nuove funzionalità web “Gestisci Collegamenti” saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026. La data esatta verrà comunicata ufficialmente tramite un avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;
- come anticipato, sebbene l’obbligo decorra formalmente dal 1° gennaio 2026, per la registrazione iniziale è previsto un congruo lasso di tempo. Gli esercenti dovranno effettuare il primo collegamento entro 45 giorni dalla data in cui il nuovo servizio web sarà effettivamente reso disponibile (quindi, presumibilmente, entro la metà di aprile 2026).
- superata la fase di prima applicazione, le regole per la comunicazione delle variazioni (es. attivazione di un nuovo POS) saranno differenti. L’operazione di modifica o di nuovo collegamento dovrà essere eseguita tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione o variazione dello strumento.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.